

LOTTO D INCENDIO

SITUAZIONE SINISTRI PERIO 2016 – 2017 – 2018 - 2019

NON CI SONO SINISTRI DA SEGNALARE NEL PERIODO SOPRA INDICATO

COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI DA INCENDIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

DEFINIZIONI

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione

CONTENUTO: intendendosi per tali tutto quanto di proprietà della Amministrazione nonché le cose di terzi che essa abbia in uso o affitto o assunti in custodia, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, posti all'interno dei beni immobili di proprietà o in affitto, comodato, uso all'Amministrazione, con esclusione di auto/motoveicoli di proprietà o in uso alla stessa;

CONTRAENTE: soggetto che stipula l'assicurazione

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

FABBRICATO: costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

IMPLOSIONE: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna

INCENDIO: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi

INCOMBUSTIBILITÀ: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno

INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

POLIZZA: documento che prova l'assicurazione

PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Società

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio

SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice

SOLAIO: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature

TETTO: insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Resta tuttavia convenuto che la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Cod. Civile.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Art. 6 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura:

- a. **BENI IMMOBILI**, intendendosi per tali fabbricati, edificati o loro parti di proprietà e/o in uso e/o locazione (a tale proposito si intendono assicurati in nome e per conto del proprietario), per tutte le attività svolte dal Contraente, nonché dati in uso e/o locazione a qualsiasi titolo a terzi. Per "bene immobile" si intende l'intero fabbricato (o una porzione di esso) edificato, comprese le relative pertinenze (es. centrale termica, box, soffitte, cantine, recinzioni, cancelli, autorimesse e parcheggi, muri di contenimento e simili), compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti ed installazioni considerati immobili per natura (es. impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, impianti di prevenzione incendio e simili, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne centralizzate radio-telericeventi ecc.) tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue. Sono compresi nella definizione di "beni immobili" sia i fabbricati vuoti e inoccupati e installazioni ed impianti considerati immobili per natura e destinazione.
- b. **BENI MOBILI**, intendendosi per tali tutto quanto di proprietà della Amministrazione nonché le cose di terzi che essa abbia in uso o affitto o assunti in custodia, che non possa definirsi immobile per sua natura

o destinazione, posti all'interno dei beni immobili di proprietà o in affitto, comodato, uso all'Amministrazione, con esclusione di auto/motoveicoli di proprietà o in uso alla stessa;

- c. **RISCHIO LOCATIVO**, intendendosi per tale le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sull'Amministrazione ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai locali di proprietà di terzi dall'Amministrazione condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;
- d. **RICORSO TERZI**, per il quale La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quali civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o, custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono, comunque considerati terzi:

- a. purché con lui conviventi, il coniuge, i figli, i parenti e gli affini dell'Assicurato;
- b. quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

- e. **RICORSO DEI LOCATARI**, con ciò intendendosi le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sull'Amministrazione nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di fabbricati rientranti alla lettera a) del presente articolo, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;

per i danni (materiali diretti e materiali consequenziali) provocati da:

- **INCENDIO**
- **COMBUSTIONE** anche senza sviluppo di fiamma
- **ESPLOSIONE, IMPLOSIONE e SCOPPIO**
- **AZIONE DEL FULMINE** (anche senza sviluppo di fiamma)
- **CADUTA DI AEROMOBILI**, loro parti o cose da essi trasportate
- **ONDA SONICA**

- **URTO DI VEICOLI STRADALI**
- **FUMO** sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati

anche se causati da dolo o colpa grave dei dipendenti ed Amministratori dell'assicurato.

Sono inoltre comprese, anche a parziale deroga dell'art. 7 "Esclusioni" ed in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese sostenute dall'Amministrazione:

1. per **DEMOLIRE, TRASPORTARE E SMALTIRE** presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, la svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile.
2. a titolo di corrispettivo per gli **ONORARI DEL PERITO** di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.
3. per **RICERCA GUASTI** intendendosi le spese per ricercare e rimediare, in edifici pubblici, alla causa che ha provocato il danno da fuoriuscita di acqua
4. per la **RICOSTRUZIONE** di :
 - a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
 - b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors;
 - c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
 - d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastra a cilindri, tavolette stercatipe, rami per incisioni e simili;
 - e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolta scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico e affettiva;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) c) la Società, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui al punto e), la Società, in caso di danno parziale risarcirà le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato, più l'eventuale deprezzamento subito dallo stesso, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

5. per mantenere in funzione **SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'** che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento risarcibile, fino alla ripristinata operatività di tali beni.

Per le garanzie sopra esposte l'indennizzo verrà effettuato fino alla concorrenza degli importi previsti nella tabella "Limiti di Indennizzo" e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Le prestazioni del presente contratto sono comunque efficaci anche qualora il sinistro interessi immobili, tra quelli assicurati, per i quali non sono ancora state eseguite o completate (ma già programmate od iniziate) le azioni necessarie per adeguare gli immobili stessi alla normativa vigente in materia di impianti elettrici, impianti idro-termo-sanitari e barriere architettoniche e di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Art. 7 - Esclusioni

I - Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

II – L'assicurazione non comprende:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;
- f) parchi, giardini, elementi di arredo urbano, impianti semaforici e di illuminazione, guard-rail, fognature, alberi di alto fusto.

Art. 8 - Estensioni della garanzia

La Società, anche a parziale deroga dell'art. 7 "Esclusioni", risponde altresì per i danni materiali diretti verificatisi in occasione di:

1. ATTI DOLOSI

La Società indennizza :

- i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;

- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- g) di fenomeno elettrico;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno;
- i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- j) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

2. ATTI DI TERRORISMO

La Società indennizza, anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa, i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Agli effetti della presente garanzia il pagamento sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% dell'ammontare dell'indennizzo, con il minimo di € 10.000,00. In nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 1.000.000,00. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

3. EVENTI ATMOSFERICI

Danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente

estensione;

dei danni subiti da:

- cespugli, boschi, piante spontanee, coltivazioni arboree e floreali ed agricole in genere fatto salvo le piante ornamentali di parchi, giardini e viali, e le spese di demolizione e sgombrò delle parti danneggiate (come definito in spese di demolizione e sgombrò);
- gru;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili, quanto in essi contenuto;
- macchine semoventi e/o autoveicoli iscritti e non al PRA;

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

4. INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- a enti mobili all'aperto;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia resta convenuto che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto e con un limite di indennizzo pari al 40% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto;
- in nessun caso la Società pagherà per sinistro ed anno assicurativo somma superiore a € 1.000.000,00 (in aggregato).

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

5. FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO: La Società risponde dei danni elettrici ed elettronici ad apparecchi ed impianti elettrici o elettronici, postazioni di telerilevamento, postazioni di telelavoro ed apparecchiature ad uso mobile - anche di proprietà di terzi - causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

la garanzia è prestata a primo rischio assoluto e la Società risponderà dei danni per una somma non superiore a quella prevista dalla clausola "Limiti di indennizzo".

La Società non risponde dei danni:

- causati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve

rispondere, per legge o contratto, il costruttore e/o fornitore

- a lampadine, valvole termoioniche, tubi catodici, resistenze elettriche scoperte nonché di quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi o impianti.

6. ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni direttamente causati alle cose assicurate, in edifici pubblici, da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
- c) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

7. MANCATO FREDDO

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione a distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti:

- ad eventi garantiti in polizza
- all'accidentale verificarsi di guasti a rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

- 8. SOVRACCARICO DI NEVE** sui tetti, compresi i danni all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto se avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e dei serramenti in genere, direttamente provocato dal peso della neve, con esclusione dei danni: ai fabbricati non conformi alle norme vigenti in materia di sovraccarico di neve ed al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici ed al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione od in rifacimento (a meno che tale stato risulti ininfluente ai fini di questa estensione) ed al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti per sovraccarico di neve, causati da gelo anche se conseguente ad un evento previsto da questa estensione.

9. COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato.

10. CADUTA DI AEROMOBILI

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

11. ONDA SONICA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobile ad oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

12. AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

13. IMPLOSIONE

Premesso che per “implosione” si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da “implosione” agli enti assicurati alle partite tutte.

14. DANNI CONSEGUENZIALI

Si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

15. PARIFICAZIONE DEI DANNI

Sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi alla scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

16. ORDINANZE DI AUTORITA' E ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo".

17. FUMO, GAS E VAPORE

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza

18. URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.

19. CRISTALLI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale a fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico a luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società, indennizza altresì, le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge.
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture:

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto.
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato ad esercitare verso i Terzi responsabili del danno il diritto di rivalsa che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile.

20. ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

21. GRANDINE

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati a tettoie aperti da uno a più lati.

22. GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

23. COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (ove esistenti)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

24. ACOUA PIOVANA

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre a lucernari lasciati aperti;
- danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;

25. TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia l'art. 12 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- causati da mancata ad anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia resta convenuto che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto e limite di indennizzo pari al 40% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto;
- in nessun caso la Società pagherà per sinistro ed anno assicurativo somma superiore a € 1.500.000,00 (in aggregato).

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

26. DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO / OPERE DI ABBELLIMENTO

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di Indennizzo".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 9 - Risarcimenti e Limitazioni di garanzia

1. Per la garanzia ricorso terzi di cui al precedente art. 6 lettera d) e per la garanzia ricorso locatari di cui al precedente art. 6 lettera e), il massimo risarcimento da parte della Società per ciascun sinistro corrisponde al rispettivo importo indicato nell'allegata scheda di conteggio;
2. Fatti salvi gli specifici limiti di indennizzo indicati nella tabella, si conviene tra le parti che la Società non risarcirà, per ciascun sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, una somma superiore a € 2.000.000,00;

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 10 - Determinazione del danno

Operando il presente contratto nella forma "valore a nuovo", se non diversamente riportato nell'elenco ubicazioni e valori, in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:

- a) verrà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale)
- b) la differenza occorrente al conseguimento dell'integrale risarcimento (intendendosi per tale il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga) verrà erogata entro 30 gg. dalla data della effettiva sostituzione dei beni mobili ovvero, nel caso di beni immobili, verrà ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.

Per "valore a nuovo" si intende:

- ◇ per beni immobili: la spesa necessaria, al lordo degli oneri fiscali, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'intero immobile assicurato (escludendo soltanto il valore dell'area, delle opere e dei muri di fondazione completamente interrati)
- ◇ per beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali
- ◇ per i beni immobili e mobili con particolare valore storico e/o artistico: la spesa necessaria, laddove sia attuabile la loro ricostruzione o ripristino.

Art. 11 - Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato, entro dieci giorni dall'evento o da quanto l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono.

L'Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

Per i sinistri di notevole gravità deve essere dato immediato avviso telegrafico alla Società.

L'Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro.

Art. 12 - Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e' determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza l'Amministrazione.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione e' vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e meta' di quelle del terzo.

Art. 13 - Anticipo sulle indennità

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto massimo liquidabile è di € 1.000.000,00.

Art. 14 - Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione e' prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro pero' i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne' azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 15 - Costituzione del premio

Il premio di polizza e' calcolato moltiplicando gli importi di premio per milione convenuti - che rimangono costanti per tutta la durata del presente contratto - per i valori indicati al perfezionamento del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui al successivo art. 16; il premio di rata anticipato per ciascuna annualità successiva sarà quindi costituito dall'importo corrispondente al premio aggiornato dell'annualità precedente.

Art. 16 - Pagamento del premio e Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa (ovvero perdono efficacia le variazioni previste dall'appendice di cui alla lett. c) e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Art. 17 - Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro, e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R. .

In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione) e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

E' fatto salvo il diritto delle Parti (Compagnia e Contraente) di recedere dal presente contratto al termine di ogni anno assicurativo; l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata da una all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita almeno due mesi prima della scadenza anniversaria.

Art. 18 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti, gli Enti e le persone di cui l'Assicurato/Contraente debba rispondere a termini di legge, salvo il caso di dolo. La Società rinuncia anche al diritto di rivalsa esclusivamente verso Enti pubblici, Comunali, Provinciali e/o Regionali, Enti e/o Associazioni di carattere sociale senza scopo di lucro, ONLUS, Cooperative a cui l'Amministrazione abbia ceduto i fabbricati in locazione, sublocazione o uso a qualsiasi titolo salvo il dolo.

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare a favore della Amministrazione all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 del C.C. .

Art. 19 - Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore **24,00 del giorno 30.06.2019 fino alle ore 24,00 del giorno 30.06.2020.**

Alla sua scadenza, fatte salve eventuali proroghe convenute tra le parti, esso si intende automaticamente disdetto senza obbligo di comunicazioni.

Art. 20 - Coassicurazione e Delega

Se l'Assicurazione è ripartita in quote di partecipazione, ciascuna Impresa è tenuta all'adempimento negoziale nella misura proporzionale alla sua partecipazione al rischio, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono essere trasmesse tra le parti contraenti tramite la Società designata quale coassicuratrice delegataria.

Qualsiasi comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.

La Delegataria può sostituire quietanze delle Coassicuratrici eventualmente mancanti con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 21 - Riferimento alle norme di legge e Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, e' competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 22 - Clausola broker

La Compagnia/Agenzia dichiara di aver preso conoscenza che il presente contratto viene gestito - ai sensi e per gli effetti della art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005 - in collaborazione con la Soc. L'ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta, incaricata dal Comune e che il costo amministrativo del contratto sarà a carico della Compagnia/Agenzia e che la stessa s'impegna a riconoscere al broker incaricato le commissioni sul premio imponibile che dovranno comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita. Non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione, di conseguenza, i rapporti con la società inerenti la presente polizza, saranno svolti per incarico del contraente dalla Soc. L'ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta. Ogni comunicazione fatta dal broker alla società per incarico del contraente s'intenderà come fatta dal contraente

stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e dal contraente avranno valenza queste ultime.

Art. 23 – Deroga alla proporzionale

La regola proporzionale, di cui all'art. 1907 del Codice Civile, è applicabile solo se vi è insufficienza di assicurazione superiore al 15% e per la sola parte a accedente tale percentuale di insufficienza. Inoltre, con riferimento alla condizione particolare “Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo”, la presente deroga sarà applicata elusivamente per il calcolo dell'indennizzo ai sensi dell'art. 15 punti 1) e 2) (valore al momento del sinistro).

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario del servizio si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 delle legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

LIMITI DI INDENNIZZO

garanzia	scoperto / franchigia	massimo indennizzo
demolizione e sgombero	----	€ 200.000,00 per sinistro
onorario periti	----	5 % dell'indennizzo con il massimo di € 100.000,00
ricerca guasti	€ 250,00 per sinistro	€ 20.000,00
ricostruzione	----	€ 26.000,00
mantenimento servizi	----	€ 100.000,00
atti dolosi	€ 1.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	75 % del capitale assicurato
atti di terrorismo	20 % minimo € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	massimo € 1.000.000,00 per sinistro e per anno
eventi atmosferici	10 % minimo € 2.500,00 per singolo fabbricato	75% del valore per singolo cespite e relativo contenuto
inondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	40 % del capitale assicurato massimo € 1.000.000,00 per sinistro e per anno
fenomeni elettrici	€ 500,00 per sinistro	€ 25.000,00 per sinistro e €. 100.000,00 per anno
acqua condotta	€ 500,00 per sinistro	€ 25.000,00 per sinistro e per anno
mancato freddo	€ 500,00 per sinistro	€ 20.000,00 per sinistro e per anno
sovraccarico neve	10 % minimo 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
cristalli	€ 100,00 per sinistro	€ 10.000,00 per sinistro e per anno
grandine	€ 1.500,00 per singolo fabbricato	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
gelo	€ 500,00 per sinistro	€ 20.000,00 per sinistro e per anno
colaggio impianti	€ 500,00 per sinistro	€ 10.000,00 per sinistro e per anno
acqua piovana	€ 1.500,00	€ 20.000,00 per sinistro e per anno

terremoto	€ 15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	40 % del capitale assicurato massimo € 1.500.000,00 per sinistro e per anno
differenziale storico artistico	----	20 % del danno risarcibile massimo € 100.000,00 per sinistro e per anno

ELENCO FABBRICATI

Premesso che i fabbricati di seguito descritti sono conformi alla seguente descrizione:

fabbricato elevato ad uno o più piani fuori terra con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura i materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili.

Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

PARTITA	Ubicazione, caratteristiche ed uso delle cose assicurate	MQ stabili	Somma assicurata €.
1	MUNICIPIO – VIA GIACOMO MATTEOTTI,19		2.500.000,00
2	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		100.000,00
3	SCUOLE ELEMENTARI – PIAZZA PASTORE, 2		2.500.000,00
4	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		100.000,00
5	SCUOLE MEDIE – PIAZZA PASTORE, 6		4.500.000,00
6	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		100.000,00
7	TEATRO – VIA VERDI, 7		850.000,00
8	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		20.000,00
9	EX MUNICIPIO – VIA MAZZINI		450.000,00
10	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		10.000,00
11	PESA PUBBLICA – PIAZZA CIBRARIO		50.000,00
12	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		0,00
13	FABBRICATO A USO BAR e SPOGLIATOI DENOMINATO “BAR CLUB HOUSE” – LOCALITA’ ROLANDI		500.000,00
12	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		20.000,00

14	CAPANNONE PRESSOSTATICO CON CAMPO DA TENNIS – LOCALITA' ROLANDI		200.000,00
15	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		10.000,00
16	SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS – LOCALITA' ROLANDI		70.000,00
17	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		0.00
18	CAMPI DA CALCIO 12 E SPOGLIATOI – LOCALITA' ROLANDI		400.000,00
19	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		5.000,00
20	CAMPI CALCETTO – LOCALITA' ROLANDI		300.000,00
21	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		0,00
22	LOCALE USO MAGAZZINO – VIA VILLA		40.000,00
23	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		0,00
24	LOCALE USO MAGAZZINO – VIA VERDI		150.000,00
25	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		5.000,00
26	LOCALE USO MAGAZZINO – VIA DUSI		20.000,00
27	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		0,00
28	n. 3 CABINE ENEL – AREA INDUSTRIALE P.I.P.		60.000,00
29	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		0,00
30	TORRE CAMPANARIA – PIAZZA DELLA CHIESA		3.000.000,00
31	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		0,00
32	SEPOLCRETO – VIA VOLTA		100.000,00
33	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		5.000,00
34	AREA CIMITERIALE	A PRIMO RISCHIO	€ 100.000,00

35	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		0,00
36	EDIFICIO SCOLASTICO – VIA P. GROSSO, 12		2.000.000,00
37	Mobilio, attrezzatura e arredamento, posti, secondo la loro naturale destinazione, nel fabbricato di cui alla partita precedente		10.000,00
19	Si intendono assicurati a primo rischio impianti di pubblica illuminazione e/o videosorveglianza		40.000,00
20	Onorari dei periti		100.000,00
21	Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro		200.000,00
22	Ricostruzione archivio comunale		26.000,00
23	Fenomeno elettrico		50.000,00
24	Ricorso terzi		260.000,00